

## CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### PARERE CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DEL 17 DICEMBRE 2003

*PARERE SU "DEFINIZIONE DEI PROGRAMMI D'ESAME, ARTICOLAZIONE DELLE PROVE, PREDISPOSIZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'EMANAZIONE DEI BANDI PER IL PRIMO CONCORSO PER TITOLI E ESAMI RISERVATO AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA"*

#### IL C.N.P.I. IN PREMESSA

nell'esprimere il prescritto parere prende atto della "specificità" e "atipicità" di una procedura concorsuale riservata che deve contemperare da un lato, per quanto possibile, le norme generali e dall'altro la "prescrittività" sia della legge n. 186 del 18/7/2003, sia delle norme contenute nell'"Intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana" come, ad esempio, per l'esclusione dalle prove degli aspetti specifici oggetto dei contenuti dell'insegnamento della religione cattolica.

Il Cnpi ritiene però non prevista da alcuna norma la deroga che si desume dalla lettera A) dell'allegato 1, che prevede l'ammissione alle prove concorsuali di aspiranti con particolari requisiti di servizio, ma non in possesso del titolo di accesso previsto. **Chiede, al riguardo all'Amministrazione di procedere ad una verifica di legittimità di tale aspetto che non pare sussistere, anche, eventualmente, avvalendosi di un parere consultivo del Consiglio di Stato.**

Si deve, inoltre, tenere presente che nella predisposizione dei programmi su cui attivare le prove si deve fare riferimento solo ad atti certi e norme di legge e non ad ipotetiche interpretazioni, orientamenti ed opinioni in relazione alla fase attuativa della legge n. 53/2003.

#### IL C.N.P.I. NEL MERITO

##### 1. *In relazione alle prove di esame:*

- \* ritiene coerente alla premessa una ripartizione di punteggio pari a 30 punti alle prove scritte e orali e 20 punti ai titoli di servizio e qualificazione professionale. **Ritiene, però, necessario per garantire oggettività e trasparenza alla valutazione della prove, in coerenza alla normativa generale dei concorsi, suddividere il punteggio di 30 punti al 50% tra prova scritta e prova orale.** In considerazione del fatto che si tratta di un concorso riservato, destinato a docenti con notevole esperienza, condivide l'ipotesi di prevedere un giudizio di "non ammissione" ampiamente motivato senza ricorrere esclusivamente a un'arida valutazione numerica. E' però necessario, per coloro che sono ammessi alla prova orale, procedere alla valutazione con attribuzione della quota dei quindici punti previsti per lo scritto prima dell'apertura della busta chiusa contenente il nome del candidato e dello svolgimento della prova orale. In analogia a quanto previsto nei concorsi, ove la prova s'intende superata se si conseguono almeno 28 punti su 40, **propone che sia per il superamento della prova scritta che di quella orale la banda di valutazione oscilli tra 10,5 e 15 punti.**

##### 2. *In relazione al programma di esame:*

- \* ritiene legittima l'inclusione nello stesso della legge n. 53/2003, ma **chiede la cancellazione di ogni riferimento ai provvedimenti attuativi della stessa.** Ciò in quanto solo il primo schema di decreto è attualmente al "parere" degli organismi istituzionali previsti, mentre

per i programmi non sono state ancora attivate le procedure necessarie per l'emanazione. E' inaccettabile anche il riferimento al futuro 2° ciclo (attuale scuola secondaria di 2° grado) di cui non vi è neppure una ipotesi ufficiale di attuazione;

- \* ritiene necessaria un'evidenziazione ed esplicitazione del riferimento al D.P.R. n. 275/1999 in considerazione del fatto che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è l'elemento fondante dell'attuale sistema;
- \* ritiene, altresì, in considerazione della uniformità dei titoli di accesso, opportuno predisporre un programma unico per la scuola secondaria di 1° e 2° grado e, in analogia, per la scuola dell'infanzia ed elementare, che potrà essere oggetto di una prova articolata per chi ha titolo ad entrambi i segmenti scolastici o di prove distinte per chi ha, invece, titolo di accesso ad uno solo di essi.

### 3. In relazione alla tabella di valutazione:

- \* propone di modificare, proprio trattandosi di un concorso riservato, la ripartizione proposta per i 20 punti da 12 per i titoli di servizio e 8 per titoli di qualificazione professionale in punti 16 per titoli di servizio e 4 per qualificazione professionale. Pertanto, va modificato il punteggio del servizio da 0,6 fino ad un massimo di 12 punti in 0,8 fino ad un massimo di 16 punti e, conseguentemente, di ridurre tutti i punteggi previsti alla lettera B dell'allegato 1 del 50% entro un massimo di 4 punti;
- \* richiede l'esplicitazione che l'anno di servizio è valutabile se prestato con almeno 180 giorni.

### 4. In relazione alla composizione della commissione giudicatrice:

- \* ritiene necessario eliminare ogni riferimento, anche a titolo preferenziale, all'appartenenza a classi di concorso e/o ambiti disciplinari, stante la premessa che non si effettua una valutazione disciplinare;
- \* ritiene necessario garantire oggettività nella composizione delle commissioni, seppure nella snellezza delle procedure. Pertanto, chiede che la nomina da parte del Direttore regionale avvenga su elenchi di personale avente, oltre ai requisiti di cui alla specifica legge e alle normativa generale vigente, l'esperienza rispettivamente di presidente o di componente di commissione in precedenti concorsi ordinari o riservati. In tal modo si darebbe la risposta più coerente alla necessaria professionalità dei componenti delle commissioni e al superamento dell'individuazione con riferimento alle discipline o ambiti. Per evitare il rischio di un susseguirsi di rinunce pare opportuno l'inserimento negli elenchi in base ad una domanda/manifestazione di disponibilità da parte degli interessati, indipendentemente dall'essere in servizio o in quiescenza. Su tali elenchi si procederà per sorteggio secondo la normativa generale dei concorsi che non risulta derogata dal testo della legge n. 186/2003.

## IL C.N.P.I. IN CONCLUSIONE

subordinatamente all'accoglimento delle modifiche (evidenziate in grassetto), esprime parere favorevole.

(Approvato a maggioranza)